REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Bari, sezione Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7917 dell'anno 2012

TRA

[redacted] (C.F. [redacted]),
[redacted] (C.F. [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted]),
con il patrocinio dell'avv. ANGIULI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA TEN. VASCO, 4 70043 MONOPOLIpresso il difensore avv. ANGIULI GIUSEPPE

ATTORE/I

CONTRO

BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. P.A. (C.F. 00254030729), con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI GIANVITO, elettivamente domiciliato in VIA MELO 198 70121 BARIpresso il difensore avv. GIANNELLI GIANVITO

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

CONVENUTO/I

OGGETTO: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)

All'udienza del 23.9.2015, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.6.2012, [redacted], [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la Banca Popolare di Bari Soc. coop. per az., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1. in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro del 23.2.1999 per violazione della forma scritta e/o per la non conformità del suo contenuto alle norme imperative di legge e, per l'effetto, pronunciare la nullità del negozio (ossia dell'ordine d'acquisto) concluso in data 23.2.1999 e avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni "Argentina 8,75% FB03" (codice titolo 8407142) e condannare la stessa convenuta, in per-

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

sona del suo l.r. pro tempore, alla restituzione in favore degli eredi di [redacted], pro quota, di € 123.055,32, pari all'entità lorda dell'investimento ovvero di ogni altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ed equità;

2. sempre in via principale, accertare e dichiarare che l'attività espletata dalla banca convenuta ha costituito sollecitazione all'investimento e pertanto pronunciare la nullità del negozio (ossia dell'ordine d'acquisto) concluso in data 23.2.1999 e avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni "Argentina 8,75% FB03" (codice titolo 8407142), per violazione delle norme in tema di sollecitazione all'investimento e condannare la stessa convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore, alla restituzione in favore degli eredi di [redacted], pro quota, di € 123.055,32, pari all'entità lorda dell'investimento ovvero di ogni altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ed equità;

3. in via subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto (ossia dell'ordine d'acquisto) concluso il 23.2.1999 e avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni "Argentina 8,75% FB03" (codice ti-

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

tolo 8407142) per il grave inadempimento della banca agli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari qualificati e pertanto condannare la stessa banca, in persona del suo l.r. pro tempore, alla restituzione pro quota a favore degli attori (nella loro qualità di eredi di [redacted]) di € 123.055,32 quale intera somma lorda investita nell'operazione, ovvero di ogni altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ed equità;

4. in via ulteriormente gradata, ove non si pronunci la risoluzione del contratto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento della banca convenuta, per violazione degli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari qualificati e pertanto condannare la stessa convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale patito da [redacted] e trasmessosi pro quota agli odierni attori (quali suoi eredi ab intestato), per una somma di € 123.055,32 pari all'entità lorda dell'investimento ovvero per ogni altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ed equità;

5. in via estremamente gradata, per le stesse ra-

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

gioni indicate ai punti sub 3-4, accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale della banca convenuta e pertanto condannare la medesima, in persona del suo l.r. pro tempore, alla corresponsione pro quota in favore degli attori, quali eredi di [redacted], a titolo risarcitorio e/o restitutorio, di una somma di € 123.055,32 pari all'entità lorda dell'investimento ovvero di ogni altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ed equità;

6. in ogni caso, condannare la banca convenuta, in persona del suo l.r. pro tempore, a corrispondere agli odierni attori, in aggiunta alla somma di cui ai punti sub 1-2-3-4-5, quanto dovuto a titolo di interessi legali maturati e maturandi a decorrere dalla data dell'investimento (23.2.1999) e fino all'effettivo rimborso nonché quanto dovuto a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., da computarsi secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria ovvero quale differenza tra il rendimento medio netto annuo dei titoli di stato italiani di durata annuale e gli interessi legali, il tutto a maturarsi fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza;

7. condannare infine la banca convenuta al pagamen-

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

to di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

La convenuta Banca Popolare di Bari si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del 24.10.2012, chiedendo il rigetto della domanda principale e, in caso di declaratoria di nullità, di annullamento, di risoluzione del contratto concluso in data 23 febbraio 1999, oggetto del presente giudizio, chiedeva che il giudice ordinasse agli attori:

1. la restituzione dei titoli in oggetto, di proprietà del [redacted], in favore della Banca Popolare di Bari soc. coop. per az.;

2. la restituzione in favore della Banca Popolare di Bari soc. coop. per az., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle cedole maturate e percepite (a titolo di frutti civili) dal sig. [redacted] dal momento della sottoscrizione per complessivi € 18.451,56 e precisamente:

- € 9.264,06 in data 07.02.2000 [(v. doc. n. 8), estratto libretto di deposito n. 27/20008079/3 al 31.12.2000)];
- € 9.187,50 in data 06.02.2001 [(v. doc. n. 9) inquiry procedura titoli];

3. sempre in subordine, nella denegata ipotesi in

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

cui venga riconosciuta la nullità o la risoluzione del contratto relativo ai servizi d'investimento (contratto-quadro), dichiarare nulle o inesistenti tutte le operazioni di investimento intercorse tra il sig. [redacted] e la Banca Popolare di Bari e, per l'effetto, previa idonea CTU, disporre la restituzione di tutte le plusvalenze ottenute dal medesimo e disporne la necessaria compensazione con le somme ritenute dovute dalla Banca al predetto".

In corso di trattazione le parti attrici rinunciavano al primo capo di domanda.

Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

In punto di fatto è pacifico che [redacted], titolare del dossier titoli n. 27/22701883/7, acceso presso la Banca Popolare di Bari - Filiale di Monopoli, conferì il 23.02.1999 alla Banca l'ordine di acquisto di obbligazioni Argentina 8,75% FB03 del valore nominale di € 120.000,00, con un esborso di € 123.055,32, comprensivo di spese e bolli. Aveva altresì sottoscritto in pari data: i) contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione; ii) contratto di

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari; iii) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; iv) situazione finanziaria; v) ordine dei acquisto dei titoli.

La banca Popolare ha svolto pacificamente funzione di collocamento avvalendosi a sua volta di una società di intermediazione mobiliare, la Promos Sim, per la somma € 120.000,00 di Bond Argentina 8,75% FB03, titolo 8407142, acquistati dalla stessa banca e contestualmente rivenduti al [redacted] che ne aveva fatta espressa richiesta. Il [redacted], quindi, aveva incassato cedole per complessivi € 18.451,56 (netti) e precisamente:

- € 9.264,06 in data 07.02.2000;
- € 9.187,50 in data 06.02.2001.

Superata ogni questione relativamente al contratto quadro, si deve osservare che le suddette operazioni sono state poste in essere sotto la vigenza del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 (quest'ultima ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190).

Ebbene, l'art. 21 T.U.F., nel tutelare non

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

solo l'interesse economico dei clienti, ma anche quello dell'integrità dei mercati, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell'intermediario, che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante una articolata attività di acquisizione di tutte le informazioni necessarie e mediante una costante informazione della stessa in ordine ai possibili investimenti.

Gli artt. 26 e 28 del regolamento Consob 11522/1998 (espressione della c.d. know your customer rule) declinano ulteriormente gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, sancendo, dal lato attivo, un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento propri o di terzi da essi stesso offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore, ed imponendo (art. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimento e prima

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessoria questi collegati, di richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e di consegnare agli investitori il documento generale sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 1374 c.c., tuttavia, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge ovvero, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

In forza dell'art. 1375 c.c., inoltre, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Ora, non vi è dubbio che i patti debbano essere integrati, ai fini della sua attuazione, dalla normativa generale e di dettaglio, di cui agli artt. 21 ss. del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e 26 ss. deliberazione Consob n. 11522/1998, che sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e la cui violazione, pertanto, costituisce inadempimento di tale contratto-quadro.

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

In particolare, l'art. 28, 1° co., del regolamento Consob 11522/1998, prevede a carico dell'intermediario e prima dell'avvio dell'operazione di investimento l'obbligo di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio, con l'ulteriore obbligo di far constare nel contratto l'eventuale rifiuto del cliente di fornire notizie.

Sempre ai sensi della suddetta norma, l'operatore deve consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 28, 2° co., dello stesso regolamento, gli intermediari finanziari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazione della specifica operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

L'art. 29 del regolamento Consob impone

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e699

all'intermediario finanziario di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (c.d. suitability rule).

Infine, l'art. 26, 1° co., lett. e) del reg. Consob 11522/1998 prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire essi stessi una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.

E' quindi sull'adempimento di tali doveri, discendenti dalla normativa in esame, che deve essere valutato il comportamento della banca, tenendo presente, altresì, che, a norma dell'art. 23, 6° co., d. lgs. 58/1998, incombe sulla banca l'onere di provare di avere adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ad un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.

Va a questo punto evidenziato che, secondo

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

la prevalente giurisprudenza formatasi in materia, gli obblighi informativi in questione possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che <<la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza>> (tra le altre Trib. Firenze 30 maggio 2004; Trib. Roma 8 ottobre 2004).

Ne consegue che l'investitore non professionale deve avere ricevuto dall'intermediario e deve avere compreso le necessarie informazioni sui rischi dello strumento finanziario trattato, connessi alla eventualità che gli interessi non gli vengano pagati o addirittura che il capitale non gli venga più rimborsato. La cogenza di tali obblighi non si affievolisce neppure quando l'investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari oppure una esperienza in pregresse operazioni, non contemplando la normativa di settore alcuna distinzione tra clienti esperti o

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

meno, salvo che l'investitore non rivesta la qualifica, che nella specie non ricorre, di operatore qualificato.

Nella specie, risultano conclusi acquisti di titoli di stato della Repubblica Argentina, rispetto ai quali già a partire dal 1998 si erano posti problemi di criticità e rischio di insolvenza.

In particolare, come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti pronunzie (v., ex plurimis, Trib. Bari, sent. 18 ottobre 2010 n. R.G. 5745/2006; Trib. Bari, sent. 10 gennaio 2011 n. R.G. 7028/2007), in quell'anno il P.I.L. del Paese manifestava una contrazione, che successivamente ha assunto un andamento altalenante fino all'inizio del 2001, epoca a partire dalla quale il decremento era stato progressivo ed era sfociato drasticamente nel default.

Va rilevato, a tal proposito, che le emissioni dei prestiti obbligazioni collocate, come quella in esame, attraverso il private placement, sono accompagnate dalle Offering circulars, documenti nei quali alla descrizione del regolamento si affianca anche l'informativa sulle condizioni economiche e finanziarie dell'emittente.

Peraltro, nei mercati internazionali

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

l'indicatore maggiormente utilizzato per la valutazione della solvibilità del debito pubblico di un Paese è il giudizio di rating, valutazione emessa da società specializzate avente carattere indipendente.

Nella specie, i giudizi di rating assegnati alla Repubblica Argentina dalle principali agenzie specializzate (Moody, Standard & Poor's), pur se con valori attestati su posizioni diverse, avevano, in maniera sostanzialmente concorde, classificato tale emittente nella categoria "speculativa", almeno a partire dall'anno 1997 (v. le sentenze di questo Tribunale citate in precedenza).

Né elementi di fatto diversi si possono trarre da Cass. n. 330 del 2013, la quale, in chiave di valutazione di legittimità, si è limitata prendere atto della mera congruità ed insindacabilità della motivazione di merito che invece riteneva che il primo elemento di fatto rilevante ed accertato fosse il declassamento del rating avvenuto a fine 1999.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non vi è dubbio che all'epoca in cui venne effettuata l'operazione di investimento la banca fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbliga-

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

zioni emesse dalla Repubblica Argentina o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza, essendo l'intermediario, quale operatore professionale altamente qualificato, obbligato esso stesso, in primo luogo, a conoscere adeguatamente la natura dei titoli intermediati.

Del resto, a conferma della rilevante rischiosità dei titoli in esame, depone l'elevato rendimento da essi previsto.

In linea generale, infatti, nei casi in cui il livello del rischio di credito percepito dal mercato è elevato, cresce in misura corrispondente la misura del rendimento che l'emittente dovrà corrispondere. Non a caso il parametro del rendimento rappresenta l'elemento di più immediata percezione del grado di rischio di un titolo obbligazionario.

Il tasso cedolare applicato ai titoli in questione era dell'8,75% annuo, di gran lunga più elevato dei Buoni Poliennali del Tesoro Italiano emessi nello stesso periodo, a fronte di una indubbia maggiore solvibilità dello Stato italiano.

Trattasi, pertanto, di titoli a rischio molto elevato, totalmente inadeguato al profilo di rischio proprio degli attori, essendo del tutto improponibili da proporre a dei piccoli investitori.

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

Nella specie, qualche che fosse il portafoglio titoli detenuto all'epoca, non risulta che l'attore avesse esperienza specifica di investimento in titoli obbligazionari esteri, e, soprattutto, che disponesse nelle necessarie conoscenze per valutare la rischiosità dell'investimento. Si è trattato, pertanto, di un investimento assolutamente inconsapevole, in cui sono ravvisabili gravi inadempimenti della Banca, con riferimento agli obblighi informativi ed agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e di astensione dal compimento di operazioni inadeguate impostigli dal contratto-quadro, come integrato dalla normativa di settore (T.U.F. e deliberazione Consob n. 11522/1998), non avendo la Banca informato adeguatamente gli investitori sulla natura dei titoli acquistati, sulla loro natura speculativa e rischiosa anche per il capitale.

A tal proposito, non appare sufficiente la mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, stante la genericità delle informazioni in esso contenute, dovendo invece l'intermediario fornire una informazione specifica e completa sulla natura dei prodotti finanziari per le quali si è svolta l'intermediazione, sulla loro

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

rischiosità e sulla loro adeguatezza rispetto al profilo degli investitori: condotte, queste, che nella specie sono state completamente omesse.

Non è ravvisabile, nella specie, una nullità del contratto di investimento, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario discende non già la nullità del contratto concluso in violazione di tali regole, bensì la responsabilità precontrattuale dell'intermediario - con conseguente obbligo di risarcimento dei danni - per le violazioni in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto-quadro), ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n.

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

26724).

Nella specie, va dunque presa in considerazione solo la domanda subordinata di risoluzione del contratto di investimento e di risaricmento del danno.

Alla luce di quanto detto va ritenuto l'inadempimento colposo della Banca agli obblighi informativi e valutativi derivanti dal contratto, come integrato dalla normativa in precedenza richiamata, che comporta la condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto, peraltro, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. un., 26724/2007 richiamata in precedenza).

Circa il quantum debeatur, può essere disposto il risarcimento nei limiti dell'originario valore dei titoli, oltre al danno da svalutazione secondo istat dalla domanda ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al saldo.

Vi è questione sulla ritenzione dei frutti rappresentati dalle cedole riscosse, pari ad € 18.451,56.

Secondo un orientamento, tale ultima restituzione (a mezzo di compensazione) è dovuta in forza del disposto dell'art. 1458, 1° comma, c.p.c., non

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

essendo conferente il richiamo all'art. 1148 c.c. (che riguarda le azioni reali e non quelle personali) né l'art. 2033 c.c..

In realtà, la giurisprudenza più recente della S.C. è orientata in senso opposto, laddove afferma che "L'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. il debito dell'accipiens - a meno che questi sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza" (Cass. n. 17558 del 2006 ed altre ivi citate). Per altro verso, ai sensi dell'art. 2033 c.c. la buona fede si presume.

I titoli vanno pacificamente restituiti.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore antistatario.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione ossia dell'ordine d'acquisto concluso il 23.2.1999 e avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni "Argentina 8,75% FB03" (codice titolo 8407142) per inadempimento della banca e, pertanto condanna la stessa banca, alla restituzione pro quota a favore degli attori (nella loro qualità di eredi di [redacted]) di € 123.055,32 a titolo

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899

di danni, oltre al danno da svalutazione secondo istat dalla domanda ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al saldo;

2) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dispone la restituzione dei titoli alla banca;

3) condanna la banca alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Giuseppe Angiuli antistario, che lieuida in € 668,00 per esborsi ed € [redacted] per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;

4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 05/01/2016 .

Il G.U.

Firmato Da: RANA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e899